



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Contratto integrativo di Istituto sulle relazioni e sui diritti sindacali

Il giorno 29 aprile 2019, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Creazzo, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Rigotto Emanuela, i componenti della RSU di Istituto sig.ra Cristina Massignani, sig.ra Caterina Frigato e sig.ra Clementina Marchioretto, e i rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, è sottoscritto il presente contratto integrativo per la regolamentazione della GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI e i DIRITTI SINDACALI (art. 22 comma 4 lettera c5) del CCNL 2016-2019).

LE PARTI STIPULANO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

PREMESSA

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti.

CAPO I - GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Composizione delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'istituzione scolastica; le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL.

Le diverse delegazioni - in tutti i momenti delle relazioni sindacali - possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo a intervenire direttamente nella discussione, dandone preventiva comunicazione alle altre parti trattanti. La loro presenza non comporterà alcun onere per l'amministrazione.

Art. 2 - Programmazione degli incontri

Entro l'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un calendario di massima degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile quanto previsto dal CCNL relativamente alle relazioni sindacali.

Gli incontri tra la parte pubblica e la delegazione sindacale sono convocati dal Dirigente Scolastico, su richiesta della RSU o di propria iniziativa, con preavviso scritto di almeno 5 giorni. I materiali di lavoro saranno consegnati con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'incontro.

Date, orari ed ordine del giorno degli incontri saranno concordati tra le parti.

Gli incontri relativi alle relazioni sindacali avranno luogo alternativamente una volta in orario di servizio ed una volta fuori dall'orario di servizio.

Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. La verbalizzazione è svolta a turnazione tra i componenti.

Art. 3 - Informazione

Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie oggetto di contrattazione e confronto come previsto dal CCNL.

Art. 4 - Confronto

Il confronto, si può attivare a richiesta di una delle parti. Le materie su cui si può attivare il confronto (art. 22 c. 8 lettera b) sono:

- a. articolazione dell'orario di lavoro;
- b. criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- c. criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 5 - Contrattazione

La contrattazione si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

Le intese raggiunte si ritengono valide se vengono sottoscritte dal Dirigente Scolastico e della maggioranza dei componenti della RSU.

Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, anche mediante affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 6 - Informazione successiva

Al fine di consentire alla parte sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto e in particolare di verificare che l'utilizzo delle risorse sia stato conforme a quanto contrattato, il Dirigente fornisce alla parte sindacale l'informazione successiva riguardante l'anno scolastico precedente. Tale informazione viene fornita - nel rispetto della normativa vigente sulla privacy - nel corso di un apposito incontro, mettendo anche a disposizione la relativa documentazione.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 - Assemblee sindacali

Le assemblee sindacali sono regolamentate dall'art. 23 del CCNL di comparto.

Le assemblee di istituto, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola;
- b) dalla RSU di Istituto nel suo complesso e non dai singoli componenti;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola.

La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

In ogni caso le assemblee sindacali coincidenti con l'orario di lezione si svolgono di norma all'inizio o al termine dell'attività didattica di ogni scuola interessata all'assemblea. Per le assemblee sindacali di Istituto sarà privilegiato l'orario 08.00-10.00.

Per le assemblee territoriali si farà riferimento alla contrattazione integrativa regionale in modo da tenere conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il rientro alla sede di servizio.

Nel caso di adesione del personale docente le lezioni saranno sospese nelle sole classi in cui presta servizio il personale che aderisce all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti orari.

Le assemblee specifiche del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee per il personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Qualora siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea, è fissato in uno per le scuole con meno di 200 alunni, due per le scuole con più di 200 alunni. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Qualora l'assemblea si svolga fuori dall'orario di servizio, il preavviso minimo di sei giorni è ridotto a tre giorni.

Art. 8 - bacheca Sindacale

In ogni scuola dell'Istituto Comprensivo viene collocata una bacheca sindacale, in luogo accessibile e visibile, a disposizione della RSU, dove essa ha il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità con la legge sulla stampa, assumendosene la responsabilità e raccogliendolo anche in maniera fascicolata.

Stampati e documenti possono essere inoltre inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere tempestivamente alla RSU il materiale sindacale inviato per posta, fax, posta elettronica.

Art. 9 - Agibilità sindacale

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria è consentito, al di fuori dell'orario di servizio:

- ◆ comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- ◆ l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo delle reti telematiche.

Per l'uso della fotocopiatrice i membri della RSU produrranno normale richiesta al personale addetto, indicando nello stampato la dicitura «attività RSU».

Il computer e l'accesso ad Internet è consentito direttamente dai laboratori di informatica delle singole scuole.

In ogni caso l'utilizzo dei mezzi informatici dai laboratori, del telefono e del fax seguirà la normale regolamentazione prevista per tutto il personale della scuola;

- ◆ l'utilizzo di un armadio con chiavi per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS, nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

- a) dalle segreterie delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno tre giorni prima dell'utilizzo del permesso.

Per la partecipazione alle trattative sindacali tra il Dirigente Scolastico e la RSU in orario di servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi della RSU, come previsto all'art. 10 comma 7 del CCNQ 07.08.98 sui permessi sindacali.

Art. 11 - Servizi minimi in caso di sciopero

Il diritto di sciopero è riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione della Repubblica e regolamentato dalla Legge 146/90, dalla Legge 83/2000.

In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.

Il numero minimo di personale ATA presente per garantire i servizi minimi indispensabili è invece individuato come segue per assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

- ◆ scrutini e valutazioni finali: un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico in ogni sede
- ◆ svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami
- ◆ vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio di mensa;
- ◆ pagamento degli stipendi: il direttore dei servizi generali ed amministrativi ed un assistente amministrativo.

Art. 12 - Individuazione del personale per lo svolgimento dei servizi minimi

Il personale che dovrà essere in servizio in caso di sciopero per garantire i servizi indispensabili di cui all'art. 2 della Legge 146/90 sarà individuato utilizzando nell'ordine i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio a rotazione, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero.

Sarà compito del Dirigente Scolastico individuare con atto formale il personale obbligato a garantire i minimi di servizio. Tale individuazione sarà notificata al personale interessato ed esposta all'Albo.

Art. 13 - Durata, validità e conciliazione

L'intesa raggiunta ha validità dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

Su richiesta motivata di una delle parti, le intese raggiunte possono essere sottoposte ad integrazioni o modifiche.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola.

Delegazione di parte pubblica

Dirigente Scolastico dott.ssa Emanuela Rigotto _____ firmato

Delegazione di parte sindacale

RSU di Istituto sig.ra Cristina Massignani _____ firmato

sig.ra Caterina Frigato _____ firmato

sig.ra Clementina Marchioretto _____ firmato

Rappresentante OO.SS. territoriale CGIL FLC _____ firmato